

Publicato il 08/10/2019

N. 02323/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00932/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 932 del 2015, proposto da Telefono Arcobaleno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Marcello Anania, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Valdemone, n. 31;

contro

Regione Siciliana, Giunta di Governo Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Economia, Assessorato Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

nei confronti

Banco delle Opere di Carità Sicilia, Feder Vita Sicilia, in persona dei legali rappresentanti *pro tempore* non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del DRS 2950 del 31.12.2014 del Dirigente del Servizio 4 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali di impegno di spesa e di ripartizione dei contributi agli enti beneficiari per le aree tematiche di attività sociali, disagio sociale, disabilità, legislazione antimafia, nella parte in attribuisce nella misura ridotta proporzionalmente al 47,1322677% tutti i contributi stimati dalle Commissioni per gli Enti dell'area tematica del ricorrente aventi priorità per legge preesistente.

- per quanto occorra, della Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n.374 del 17 dicembre 2014 di attribuzione delle risorse stanziare a copertura dell'Avviso pubblico del 17.9.2014, ai sensi del comma 8-bis dell'art.128 L.R.11/2010, ai Dipartimenti regionali competenti per le rispettive aree tematiche, nella parte in cui stabilisce di attribuire a ogni Dipartimento le risorse stanziare, con la riduzione in proporzione percentuale rispetto all'importo stimato dalle competenti Commissioni dipartimentali.

- per quanto occorra, della Deliberazione della Giunta Regionale di Governo n.391 del 29 dicembre 2014 di integrazione della precedente D.G. n. 374 del 17.12.2014, nella parte in cui specifica che la

proporzionalità della riduzione del contributo è rapportata alla spesa storica del 2013, al netto delle somme relative al disagio sensoriale e motorio.

- per quanto occorra, del Decreto dell'Assessore all'Economia n.3999 del 30.12.2014 di variazione di bilancio mediante riduzione del capitolo 215734 verso i capitoli 413740, CAP. 147705, CAP. 377912, CAP. 183801, CAP. 273706, CAP. 373731, CAP. 472736 e CAP.

124551, secondo i criteri di ripartizione di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n.391 del 29 dicembre 2014, ai sensi del comma 8-bis della L.R.11/2010.

- per quanto occorra, della Direttiva, non conosciuta, dell'Assessore della Famiglia e delle Politiche Sociali n.46202 del 31.12.2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni pubbliche intimare;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 2 ottobre 2019 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- l'eventuale accoglimento del ricorso risulterebbe lesivo per gli altri enti beneficiari che, in ragione della limitata disponibilità di risorse finanziarie prospettata nel presente giudizio, potrebbero subire una riduzione del contributo ottenuto;

- pertanto tali enti debbono considerarsi controinteressati formali e sostanziali (cgr. C.G.A.R.S., sez. giur., 11 marzo 2019, n. 230) che debbono essere evocati in giudizio ai sensi dell'art. 49 c.p.a.;

- deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio mediante notifica del ricorso ai controinteressati appena indicati, unitamente a copia della presente ordinanza, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa ordinanza; con onere di eseguire, nel successivo termine perentorio di trenta giorni, il deposito nella Segreteria della Sezione della prova di tali adempimenti;

- Ritenuto di dover rinviare la trattazione nel merito della causa alla pubblica udienza del 24 giugno 2020.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) ordina l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

rinvia la trattazione della causa alla pubblica udienza del 24 giugno 2020, ore di rito.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere

Calogero Commandatore, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Calogero Commandatore

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO